Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 15 ottobre 1973, alle ore 17,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Arne Gunneng il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Norvegia a Roma.

(12007)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo sigaro di produzione nazionale denominato « Antico Toscano ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento del sigaro comune di produzione nazionale « Antico Toscano » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *C*), e successive modificazioni, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *C*), e successive modificazioni, è inquadrato nel prezzo di tariffa di L. 20.000 il kg. convenzionale il sigaro comune di produzione nazionale « Antico Toscano ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1973
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 278

(12053)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1973.
Smaltimento, entro il 30 giugno 1974, delle scorte di preparazioni galeniche diverse da quelle specificate nel « Formulario nazionale » della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale »;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1972 con cui è stato approvato il testo della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1973 con il quale si è stabilita la data di entrata in vigore della predetta VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale », che, in seguito alla avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso e dell'avviso ad esso allegato, decorre dall'11 ottobre 1973;

Considerata l'opportunità di consentire eccezionalmente, fino alla data del 30 giugno 1974, la vendita di preparazioni galeniche diverse da quelle comprese nel III volume della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » costituente il « Formulario nazionale », quando esse risultino prodotte dalle officine farmaceutiche anteriormente all'entrata in vigore della « Farmacopea Ufficiale », secondo norme diverse da quelle stabilite da detto formulario;

Sentite le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale », prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Decreta:

Articolo unico

E' consentita eccezionalmente, fino al 30 giugno 1974, la vendita di preparazioni galeniche diverse da quelle specificate nel « Formulario nazionale » della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana, allorquando siano state prodotte anteriormente all'entrata in vigore della « Farmacopea Ufficiale » da idonee officine farmaceutiche, in conformità delle norme vigenti sulla produzione e commercio dei galenici e non secondo le disposizioni prescritte dal predetto formulario nazionale.

Le scorte dei prodotti in giacenza presso i grossisti di medicinali e le farmacie saranno esitate fino al 30 giugno 1974, in attuazione della disposizione del precedente comma.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 188, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 22 aprile 1969 proposto dalla signora Novic Ana, nata Usaj, avverso il decreto ministeriale n. 5715-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12183)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 207, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 29 marzo 1969 proposto dalla signora Kerin Giovanna, in Zajc, avverso il decreto ministeriale n. 6333-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12184)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 197, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 marzo 1969 proposto dalla signora Cerne Anica, nata Pregelj, avverso il decreto ministeriale n. 6531-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12185)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 199, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 24 marzo 1969 proposto dalla signora Bonutti Milena, nata Mozetic, avverso il decreto ministeriale n. 01038-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12186)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 201, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 28 aprile 1969 proposto dal sig. Lakoseljac Mario avverso il decreto ministeriale n. 6608-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12187)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 213, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 9 aprile 1969, proposto dalla signora Kragelj (Elvira) Vera, nata Masten, avverso il decreto ministeriale n. 6732-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12188)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 212, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969, proposto dalla signora Sant Albina, nata Faidutti, avverso il decreto ministeriale n. 5130-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12177)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 190, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969, proposto dal sig. Zrimsek Anton, avverso il decreto ministeriale n. 7497-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12178)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 207, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 14 luglio 1969, proposto dalla signora Rebec Ida, avverso il decreto ministeriale n. 6041-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12179)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 184, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 marzo 1969 proposto dalla signora Sirok Giuseppina, nata Batic, avverso il decreto ministeriale n. 6912-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12180)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 195, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 29 marzo 1969, proposto dalla signora Basin Danica, nata Humar, avverso il decreto ministeriale n. 6208-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12181)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 169, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 15 aprile 1969, proposto dalla signora Gerbec Maria, nata Jug, avverso il decreto ministeriale n. 7831-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12182)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 198, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 30 giugno 1969 proposto dal sig. Benko Leopold, avverso il decreto ministeriale n. 6418-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12193)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 gennaio 1971 all'11 febbraio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 82/71, n. 107/71, n. 266/71 e n. 274/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:				
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%	0100 10	1,80	1,80	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		2,84	2,84	2,84
	- l'Algeria		2,96	2,96	2,96
	- le altre destinazioni		2,80	2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona A (8)		2,00	2,00	2,00
	- le altre destinazioni		4,00	4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:				
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	13,40	13,40	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%	0200 20	22,00	22,00	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:				
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%	0300 10	30,00	30,00	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	0300 20	56,00	56,00	56,00
	III. superiore a 45%	0400 00	61,00	61,00	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:				
	A. senza aggiunta di zuccheri:				
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	11,00	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0710 10	11,00	11,00	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0710 40	40,00	40,00	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . .	0810 00	41,70	41,70	41,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.02 (*segue*)	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0910 10	41,70	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0910 20	53,60	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%:				
	(aa) denaturati (1)	1010 10	2,75	2,75	2,75
	(bb) altri	1010 20	11,00	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	11,00	11,00	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1110 40	40,00	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% .	1210 00	41,70	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	41,70	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1310 20	53,60	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:				
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	11,00	11,00	11,00
	2. altri	1510 00	13,00	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	13,00	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1610 40	30,00	30,00	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 50	54,50	54,50	54,50
	2. superiore a 45%	1710 00	61,00	61,0	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri:				
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	ex b) altri, escluso il siero di latte:				
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2310 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:				
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	4,25 (3)	4,25 (3)	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:				
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	4,25 (3)	4,25 (3)	4,25 (3)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.02 (*segue*)	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0,3000 (2) per kg	0,3000 (2) per kg	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0,5450 (2) per kg	0,5450 (2) per kg	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0,6100 (2) per kg	0,6100 (2) per kg	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):				
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):				
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona E (8)		72,00	72,00	72,00
	- le altre destinazioni		87,00	79,00	79,00
	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona E (8)		96,20	96,20	96,20
	- le altre destinazioni		115,00	105,00	105,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:				
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98% . .	3200 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona E (8)		96,20	96,20	96,20
	- le altre destinazioni		115,00	105,00	105,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5% . .	3200 20	152,00	152,00	136,00
	(III) superiore a 99,5%	3200 30	156,00	156,00	140,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):				
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:				
	II. altri	3800 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		36,00	36,00	36,00
	- la zona F (8)		38,00	38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00	25,00	25,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:				
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20%	4410 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . . .		0	0	0
	- le altre destinazioni . .		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% . .	4410 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . .		0	0	0
	- le altre destinazioni . .		27,00	27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20%	4410 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni . . .		27,00	27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40% . . .	4410 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00	43,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:				
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 55%	4510 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00	43,00
	(22) uguale o superiore a 55% . . .	4510 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		54,00	54,00	54,00
	b) superiore a 36%	4610 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		54,00	54,00	54,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.04 (*segue*)	E. altri:				
	I diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	ex a) inferiore o uguale a 47%:				
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		40,00	40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		40,00	40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:				
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:				
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		57,00	57,00	57,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . . .	4810 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		57,00	57,00	57,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00	45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:				
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36	40,36
	- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00	41,00
	- il Giappone		57,00	57,00	57,00
	- Portorico		40,00	40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00	43,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)		
			dal 16-1-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 all'8-2-1971	dal 9-2-1971 all'11-2-1971
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8)		25,56	25,56	25,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00	45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36	40,36
	- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00	41,00
	- il Giappone		57,00	57,00	57,00
	- Portorico		40,00	40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00	43,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00	45,00	45,00
	II. non nominati:				
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 65,60 per il periodo dal 16 gennaio 1971 al 19 gennaio 1971 e per L. 61,70 per il periodo dal 20 gennaio 1971 all'11 febbraio 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi; . . . .
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 65,60 per il periodo dal 16 gennaio 1971 al 19 gennaio 1971 e per L. 61,70 per il periodo dal 20 gennaio 1971 all'11 febbraio 1971.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII); le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo piu basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede (CEE), è il seguente:
Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le Isole Hawai.

(12063)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 17 Finanze foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973, avranno luogo in Roma, nei giorni 3 e 4 dicembre 1973 alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso l'aula Magna del palazzo Angelicum della Pontificia Università S. Tommaso, sita in largo Angelicum n. 1 (angolo via Salita del Grillo).

Ai singoli candidati sarà data comunicazione di quanto sopra mediante lettera-raccomandata con avviso di ricevimento.

(12250)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bardini Tomaso, nato a Piacenza il 20 dicembre 1933 . . . . punti 85 su 100
2. Gambarella Rita, nata a Cagliari il 23 aprile 1934 . . » 85 »
3. Lomiento Donato, nato a Satriano di Lucania il 3 gennaio 1929 » 85 »
4. Georgacopulo Paolo, nato a Trieste il 18 maggio 1933 » 83 »
5. Alessandrini Hugo, nato a Santiago del Cile il 15 ottobre 1925 » 82 »
6. Fransvea Pietro, nato a Modugno il 24 febbraio 1923 . » 81 »
7. Ciardini Aladino, nato a Livorno l'8 giugno 1936 . . . » 80 »
8. Traversa Francesco Paolo, nato a Roma il 6 settembre 1927 . » 80 »
9. Quaglia Giuseppina, nata a S. Giorgio su Legnano il 15 aprile 1935 . » 77 »
10. Battisti Cesare, nato a Vittorio Veneto il 27 giugno 1936 . » 72 »
11. Tedeschi Decio, nato a Serino il 15 gennaio 1928 . . . » 72 »
12. Pampaloni Angiolino, nato a Firenze il 9 settembre 1934 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12264)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72 nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Mombelli Luigi Ermenegildo, nato a Gallarate il 29 gennaio 1936 . . . punti 100 su 100
2. Rembado Romano, nato a Pietra Ligure il 21 ottobre 1936 . . . . . . » 100 »
3. Riva Pietro, nato a Gambettola il 9 novembre 1936 . . . . » 100 »
4. Spreafico Gianluigi, nato a Busto Arsizio il 24 ottobre 1935 . . . . . . » 100 »
5. Catalano Eugenio, nato a Ceppaloni il 18 gennaio 1937 . . . . » 93 »
6. Riccardi Armanno, nato a Milano il 12 gennaio 1937 . . . . » 87 »
7. Algranati Roberto, nato a Cuneo il 16 maggio 1932 . . . . » 85 »
8. Ferlin Giorgio, nato a Castelguglielmo il 4 aprile 1938 . . . . . . » 85 »
9. Macrì Corrado, nato ad Este il 1° febbraio 1936 . . . . » 85 »
10. Palumbo Renato, nato a Teramo l'11 agosto 1937 . . . . » 85 »
11. Troncone Luigi, nato a Milano il 29 agosto 1933 . . . . » 85 »
12. Di Chiara Francesco, nato a Palermo il 17 novembre 1933 . . . . . » 80 »
13. Picozzi Roberto, nato a Saronno il 17 ottobre 1937 . . . . » 80 »
14. Vianello Dri Attilio, nato a Venezia il 25 gennaio 1937 . . . . . . » 80 »
15. Piaggi Vilma, nata a La Spezia il 15 giugno 1932 . . . . » 75 »
16. Puricelli Gianpeglio, nato a Cassano Magnaso il 12 gennaio 1926 . . . . » 75 »
17. Cirla Augusto, nato a Milano il 6 novembre 1924 . . . . » 73 »
18. Bernardi Adriana, nata a Rimini il 17 febbraio 1929 . . . . » 72 »
19. Galluzzo Antonio, nato a Cinquefrondi il 17 agosto 1932 . . . . . . » 72 »
20. De Maio Giampiero, nato a Roma il 20 luglio 1935 . . . . » 70 »
21. Manni Giovanni Battista, nato a Gradoli il 3 marzo 1928 . . . . . . » 70 »
22. Musumeci Salvatore, nato ad Acireale il 19 settembre 1937 . . . . . . » 70 »
23. Ravasini Ruggero, nato a Trieste il 6 ottobre 1936 . . . . » 70 »
24. Roncari Giuseppina, nata a Somma Lombardo il 31 marzo 1936 . . . » 70 »
25. Trinci Maurizio, nato a Roma il 30 maggio 1938 . . . . » 70 »
26. Vessa Giacomino, nato ad Ottati l'8 giugno 1920 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12263)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 14 aprile 1973 e modificata con decreto ministeriale 11 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Baccarani Michele, nato a Bologna il 16 agosto 1942	punti	100	su 100
2.	Lazzarino Mario, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1940 .	»	100	»
3.	Porcellini Adolfo, nato a Fidenza il 19 settembre 1940	»	96	»
4.	Bianchi Paolo, nato a Napoli il 30 dicembre 1933	»	95	»
5.	Di Girolamo Renato, nato a Napoli il 7 marzo 1930	»	90	»
6.	De Rosa Luciano, nato a Napoli l'11 gennaio 1933	»	90	»
7.	Gallo Eugenio, nato a Torino il 6 dicembre 1940	»	90	»
8.	Magro Saverio, nato a Gagliano di Catanzaro il 2 giugno 1940	»	90	»
9.	Testi Alberto, nato a Firenze il 27 ottobre 1924	»	90	»
10.	Totti Sandro, nato a Servigliano il 13 aprile 1933 .	»	90	»
11.	Battistini Vittorio, nato a Torino il 24 febbraio 1939	»	88	»
12.	Cartei Giuseppe, nato a Pisa il 27 ottobre 1940	»	88	»
13.	Mercuriali Francesco, nato a Ferrara l'11 agosto 1939 .	»	88	»
14.	Pontiggia Paolo, nato a Lissone il 2 aprile 1941 . .	»	88	»
15.	Argano Salvatore, nato a Palermo il 4 aprile 1935 .	»	85	»
16.	Farzati Bartolomeo, nato a Napoli l'8 marzo 1940 .	»	85	»
17.	Scapoli Gian Luigi, nato a Ferrara il 5 agosto 1941 .	»	85	»
18.	Leoni Franco, nato a Figline Valdarno il 25 febbraio 1941 .	»	82	»
19.	Ciavarella Nicola, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940 . .	»	80	»
20.	Cortellaro Michele, nato a Tripoli il 10 novembre 1940 . .	»	80	»
21.	Franceschini Franca, nata a Sermide il 12 ottobre 1939 .	»	80	»
22.	Infelise Vittorio, nato a Torino il 9 gennaio 1936	»	80	»
23.	Masi Mario, nato a Roma il 26 dicembre 1940 . .	»	80	»
24.	Mastrobuoni Mariantonietta, nata a Napoli il 2 maggio 1938 .	»	80	»
25.	Monaco Michele, nato a Cerignola il 20 dicembre 1936	»	80	»
26.	Patrignani Adolfo, nato a Roma l'11 settembre 1937	»	80	»
27.	Razzaboni Guido, nato a Mirandola il 27 agosto 1936	»	80	»
28.	Salti Franco, nato a Firenze il 1° luglio 1936	»	80	»
29.	Silvestrini Edoardo, nato a Pistoia il 26 ottobre 1939	punti	80	su 100
30.	Calabresi Federico, nato a Roma il 22 dicembre 1940	»	77	»
31.	Putignano Angelo, nato a Noci il 4 marzo 1941	»	77	»
32.	Barbatano Luigi, nato a Roma il 19 aprile 1939	»	75	»
33.	Cantelli Glauco, nato a Soliera il 26 luglio 1932	»	75	»
34.	Bellesi Giampiero, nato a Firenze il 27 giugno 1937	»	74	»
35.	Rossi Mario, nato a Torino il 13 settembre 1934	»	74	»
36.	Bobbio Pallavicini Enrico, nato a Zerbolò il 5 giugno 1941 . . .	»	72	»
37.	Vetrella Mario, nato a Napoli il 12 agosto 1940	»	72	»
38.	Barducci Olinto, nato a Siena il 2 maggio 1932	»	70	»
39.	Cecconi Manrico, nato a Città della Pieve il 1° aprile 1940	»	70	»
40.	Lisi Salvatore, nato a Francofonte il 26 settembre 1937	»	70	»
41.	Ponti Giovanni Battista, nato a Carcare il 31 luglio 1937	»	70	»
42.	Salerno Livia, nata a Roma il 19 settembre 1938	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12267)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 aprile 1973 e modificata con decreto ministeriale 5 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Bianchi Vittorio, nato a Paderno Robbiate il 22 agosto 1939 . . .	punti	96	su 100
2.	Borri Pietro, nato a Busto Arsizio il 12 gennaio 1935	»	95	»
3.	Boltri Francesco, nato a Torino l'8 febbraio 1939	»	95	»
4.	Romano Antonio, nato a Palermo il 15 giugno 1940	»	95	»
5.	Perricone Leopoldo, nato a Palermo il 24 agosto 1929	»	94	»
6.	Seghezzi Remo, nato a Premolo il 16 agosto 1937	»	92	»
7.	Borio Luigi, nato a Torino il 29 giugno 1939	»	88	»
8.	Faraglia Vittorio, nato a Roma il 25 febbraio 1940	»	88	»
9.	Cassinelli Giovanni Battista, nato a Calcio il 16 giugno 1938	»	85	»
10.	Saccardi Vittorio, nato a Mozzecane il 18 giugno 1938	»	78	»

11. Di Schino Antonio, nato a Isola del Liri il 13 giugno 1933 . . . . . punti 75 su 100
12. Del Favero Ernesto Victor, nato a S. Vito di Cadore il 7 aprile 1939 . » 72 »
13. Lombari Carmine, nato a Napoli il 1° febbraio 1941 » 72 »
14. Tuscano Giuseppe, nato a Bova Marina il 14 ottobre 1938 . » 72 »
15. Alberti Nicola, nato a Reggio Calabria il 12 giugno 1939 » 70 »
16. Di Salvo Romano, nato a Roma il 28 novembre 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12268)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionale e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, con il seguente punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Pappalardo Aurelio, nato a Torre del Greco il 5 giugno 1928 punti 86 su 100
2. Carpagnano Francesco, nato a Barletta il 23 novembre 1941 . . . » 85 »
3. Bonelli Antonio Mario, nato a Milano il 24 giugno 1932 . » 82 »
4. Cucchiara Giuseppe Elio, nato a S. Teresa Riva l'11 febbraio 1941 » 82 »
5. Mossa Luigi, nato a Monastir il 29 giugno 1930 . » 82 »
6. Forni Eugenio, nato a Sondrio il 3 novembre 1936 . » 79 »
7. Trotti-Maina Guglielmo, nato a Genova il 5 luglio 1936 . » 79 »
8. Fici Giuseppe, nato a Castelvetrano il 16 maggio 1935 » 78 »
9. Musso Michele, nato a Mondovì il 22 luglio 1934 . . » 74 »
10. Friscia Accursio Roberto, nato a Ciminna il 1° settembre 1940 » 73 »
11. Putti Francesco, nato a Roma il 20 settembre 1927 . . » 73 »
12. Peronace Bruno, nato a Milano il 16 maggio 1934 . . » 72 »
13. Belloni Pierangelo, nato a Mezzana Bigli il 12 luglio 1938 . » 71 »
14. De Gasperis Carlo, nato a Bologna il 15 dicembre 1935 . . » 70 »
15. Pola Alberto, nato a Bologna l'11 febbraio 1938 » 70 »
16. Vigada Guglielmo, nato a Valperga il 22 ottobre 1936 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12256)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 aprile 1973 e modificata con decreto ministeriale 5 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bormioli Pietro, nato a Roma il 28 giugno 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Brusati Roberto, nato a Milano il 7 settembre 1941 . . . . . » 100 »
3. Mela Flavio, nato a Torino il 6 marzo 1937 . . . . » 100 »
4. Giuliani Renzo, nato a Bologna il 1° marzo 1940 . . . . . . » 91 »
5. Quadu Giovanni, nato a Rimini il 17 dicembre 1940 . . . . . . » 86 »
6. Caruso Pier Luigi, nato a Nuraminis il 25 aprile 1936 . . . . . . » 85 »
7. Piazza Angelo, nato a Susegana il 22 luglio 1933 . . . . . . » 82 »
8. Pretti Francesco, nato a Vercelli il 7 settembre 1937 . . . . . . » 82 »
9. Marmani Luigi, nato a Fermo il 26 giugno 1937 . . . . . . » 80 »
10. Bonacasa Nicolò, nato a Catona il 20 gennaio 1941 . . . . . . » 79 »
11. Castiello Domenico, nato a S. Maria Capua Vetere il 30 settembre 1927 . » 78 »
12. Di Bella Giuseppe, nato a Modena il 30 maggio 1941 . . . . . » 78 »
13. Lattaro Romano, nato a Napoli il 9 aprile 1933 . . . . . . » 74 »
14. Pastore Eugenio, nato a Cosenza il 26 febbraio 1935 . . . . . . » 72 »
15. Ciafone Francesco, nato a Sicignano degli Alburni il 13 settembre 1933 . » 70 »
16. Lolli Rinaldo, nato a Roma il 1° dicembre 1930 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(12254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 231 del 12 settembre 1970) è stata pubblicata a pag. 158 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1972 (diramato il 5 ottobre 1973).

(12253)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle due prove pratiche di direzione di banda relative al concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

Le due prove pratiche di direzione di banda di cui all'art. 6 del bando di concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1973, stabilite per i giorni 20 e 21 settembre 1973, avranno luogo nei giorni 18 e 19 ottobre 1973, alle ore otto, in Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, caserma Cavour, via Lepanto n. 4.

(12308)

Data di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare.

La prova scritta del concorso a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1973, già fissata per il 1° ottobre 1973 presso il palazzo dello sport, Roma-Eur, e rinviata a data da stabilirsi, si svolgerà in Roma, il giorno 26 novembre 1973, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8. Di tale nuovo diario sarà data partecipazione a ciascun candidato ammesso al concorso.

(12152)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972, avranno luogo nei giorni 26 e 27 novembre 1973, con inizio alle ore 8, presso il palazzo dello sport - Roma-Eur.

(12246)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1973, n. 32.

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 25 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1973:

a) la spesa di L. 100 milioni per la concessione del contributo *una tantum* fino alla misura massima del 12 per cento;

b) un limite d'impegno di L. 60 milioni per la concessione del contributo decennale del 4,5 % annuo.

Le erogazioni saranno fatte secondo le disposizioni della medesima legge regionale, salve le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Le annualità relative al limite d'impegno di L. 60 milioni saranno iscritte negli stati di previsione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Le dizioni « Giunta regionale » e « Presidente della giunta regionale » della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Giunta provinciale » e « Presidente della giunta provinciale ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7.

Art. 4.

I criteri parametrici per la determinazione della spesa da ammettere a contributo sono fissati con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(12003)

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33.

Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1.

Personale comandato

L'art. 23 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della regione o di enti pubblici, ovvero di altri enti o istituti locali, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

Il comando cessa nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.

La spesa per il personale comandato è a carico dell'amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall'esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

In via del tutto eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell'amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la provincia e semprechè sia in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.

L'inquadramento avviene, occorrendo, anche in soprannumero, fatte salve, in ogni caso, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite e con titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale provinciale ».

Art. 2.

L'art. 24 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui l'incarico venga affidato a persona estranea alla pubblica amministrazione, ed il suo espletamento, oltre a comportare la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attività lavorativa, la misura della retribuzione verrà determinata annualmente e corrisposta in tredici mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità di quanto previsto per i dipendenti di ruolo e temporanei dell'amministrazione provinciale ».

Art. 4.

All'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assumere personale provvisorio in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle madri lavoratrici oppure collocati in aspettativa per qualsiasi motivo. L'assunzione è disposta per un periodo non superiore a quello di assenza del dipendente sostituito e non incide sul contingente numerico di cui al primo comma del presente articolo.

Al personale di cui al precedente comma spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dal presente articolo per il personale temporaneo e per esso si può prescindere dal limite di età. Qualora detto personale venga assunto con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo, il trattamento economico è ridotto in proporzione ».

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è inserito il seguente:

« Le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, si applicano ai dipendenti provinciali annualmente con decorrenza dal 1° luglio immediatamente successivo al periodo di valutazione dell'indice del costo della vita considerato nell'apposito decreto del Ministero del tesoro ».

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aggiunta la seguente dizione:

« In tal caso il personale trattenuto in servizio, di qualifica inferiore ad ispettore generale, è collocato fuori ruolo. Per i dipendenti collocati in tale posizione è lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza ».

Norme transitorie

Art. 7.

Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lettera *c*), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al personale temporaneo ed incaricato in servizio da almeno un mese alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo, ove occorra, dal disposto di cui al primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.

Le domande di cui all'ultimo comma del citato art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esami di idoneità si svolgeranno secondo i criteri già fissati dalla giunta provinciale in sede di prima applicazione delle suddette norme transitorie, salvo la fissazione di quelli non già determinati.

Art. 8.

Le norme transitorie previste dall'art. 69, primo e secondo comma, della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estese al personale di ruolo della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle succitate norme gli interessati dovranno presentare domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

All'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

« Le promozioni di cui ai precedenti commi si intendono conferite a tutti gli effetti, compresa l'anzianità di qualifica ».

Art. 10.

La norma di cui al precedente art. 5 ha effetto dal 1° luglio 1973.

CAPO II

ISTITUZIONE DEL CORPO FORESTALE PROVINCIALE

Art. 11.

E' istituito il Corpo forestale della provincia autonoma di Bolzano.

Il Corpo è costituito da sottufficiali e guardie forestali.

Il suo organico è strutturato sulla base del relativo ruolo speciale di cui alla tabella allegata alla presente legge, con osservanza, in forma autonoma, del criterio proporzionale di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Norme transitorie

Art. 12.

Fino a quando non saranno state disciplinate, con successiva legge provinciale, le finalità del Corpo, nonchè lo stato giuridico ed il trattamento economico dei suoi appartenenti, trova applicazione, in materia, la normativa vigente per i sottufficiali e guardie forestali ancora giuridicamente dipendenti dalla regione Trentino-Alto Adige, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 13.

Fino a quando non sarà stato disposto il passaggio del personale forestale regionale alla provincia, in base al disposto di cui all'art. 111 del testo unico delle norme statutarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'amministrazione provinciale potrà bandire pubblici concorsi per la copertura di posti nel grado iniziale del ruolo speciale di cui al precedente art. 11. I concorsi predetti saranno però, contenuti entro limiti numerici pari alla differenza tra la totalità dei posti di organico del corpo e quelli dei quali è prevista la copertura mediante immissione in ruolo del personale forestale regionale, messo a disposizione della provincia ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Per i partecipanti al concorso, l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è eseguito, mediante esame scritto ed orale, dalla commissione di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma le competenze deliberative o decisionali del presidente della giunta regionale ovvero della giunta regionale previste dalla legge regionale 28 novembre 1964, n. 41, e relativi regolamenti di esecuzione, si intendono attribuite, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale ed alla giunta provinciale.

In ogni caso in cui tali norme prevedono la costituzione o il funzionamento di particolari organi collegiali in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in consiglio regionale, il rapporto stesso va riferito al consiglio provinciale.

Art. 14.

Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari, munito di laurea in scienze forestali, addetto ai servizi forestali, compete la speciale indennità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1228.

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge la spesa annua massima prevista è valutata in lire 300 milioni di cui lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Alla copertura dell'onere di lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario presente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Alla maggiore spesa di lire 180 milioni a carico degli esercizi successivi a partire dall'anno 1974 si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione del 10% delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

RUOLO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE PROVINCIALE

Sottufficiali e guardie

Parametro	Gradi	Numero dei posti
218	Maresciallo maggiore	10
195	Maresciallo capo .	12
168	Maresciallo ordinario .	13
153	Brigadiere .	35
133	Vicebrigadiere	
150	Guardia scelta .	70
138, 124, 115	Guardia .	
	Totale .	140

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 34.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10, concernente « iniziative promozionali e produttivistiche per l'artigianato, l'industria, l'agricoltura ed il turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli scopi della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10, è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 1973, l'ulteriore stanziamento di lire 120 milioni all'anno.

All'onere di lire 120 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 settembre 1973, n. 35.

Concessioni di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni, che gestiscono scuole e corsi che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sovvenzioni per far fronte agli oneri del funzionamento delle scuole e dei corsi stessi.

Con regolamento di esecuzione della presente legge verranno stabilite le modalità delle richieste e della concessione delle sovvenzioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per i fini della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 35 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(12004)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.